

# Valle d'Aosta: indennita' a lavoratori esclusi da altri incentivi regionali- Art. 68 LR 8-2020 - emergenza Covid-19

## DATA CHIUSURA

15 Sep 2020

## AGEVOLAZIONE

Regionale

## SOGGETTO GESTORE

Regione Valle d'Aosta

## DESCRIZIONE

Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020. La misura è a valere sull'Art. 68 della LR 8-2020, emanata nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

**In data 26 ottobre 2020 sul sito della Regione è stata comunicata la sospensione della compensazione tra debiti e crediti per i soggetti beneficiari delle misure di sostegno delle LR anti-covid 5-2020 e 8-2020. Pertanto le persone che hanno un debito nei confronti della Regione non subiranno la decurtazione per l'importo corrispondente al debito e riceveranno l'intero importo del sostegno concesso per i bonus, per i contributi e per le integrazioni al reddito per persone fisiche, per imprese e per professionisti.**

La misura prevede l'erogazione di **un'indennità una tantum** come forma di integrazione del reddito per quei lavoratori autonomi che nei mesi passati non hanno beneficiato di analoghe misure regionali, per mancanza di requisiti, ma **che hanno beneficiato invece delle misure previste dai decreti Cura Italia e Rilancio.**

In particolare possono accedere alla misura coloro i quali erano residenti in Valle d'Aosta nel mese di marzo e/o aprile e/o maggio 2020, per i quali hanno beneficiato di una delle seguenti indennità previste dai seguenti articoli del **decreto legge 18-2020**:

27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);  
28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago);  
29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);  
30 (Indennità lavoratori del settore agricolo);  
38 (Indennità lavoratori dello spettacolo);  
44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);  
96 (Indennità collaboratori sportivi);  
e dai seguenti articoli del **decreto legge 34-2020**:

78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);  
84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19);  
85 (Indennità per i lavoratori domestici);  
98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi).

Le domande possono essere inoltrate dai **lavoratori** in possesso dei seguenti requisiti:

essere residente in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020);  
non possedere i requisiti di accesso ai benefici di cui agli articoli 5 e 7 della LR 5-2020  
Ogni persona fisica può inoltrare **un'unica domanda** di indennità con riferimento a ciascun mese.

L'indennità prevista dalla misura è pari a **400 euro al mese**, per ogni mese tra marzo e/o aprile e/o maggio 2020 in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti.

Le domande potranno essere presentate sino al **15 settembre 2020**.

Per maggiori informazioni, consultare i link.

## BENEFICIARI E FINALITÀ

<b>STATO AGEVOLAZIONI</b> Inattive	<b>DIMENSIONE BENEFICIARI</b> Non Applicabile	<b>ORGANIZZAZIONE</b> Privato
<b>SETTORI</b> Sociale	<b>FINALITÀ</b> Inclusione social, Cooperazione	<b>UBICAZIONE INVESTIMENTO</b> Valle D'Aosta

## INCENTIVI E SPESE

<b>TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE</b> Contributo
<b>TAGS</b> Covid, Coronavirus, Indennità lavoratori covid